Ministero
dell'Economia e delle Finanze

UFFICIO LEGISLATIVO - FINANZE
SERVIZIO INTERROGAZIONI

Question Time

In VI Commissione

Camera dei Deputati

On.le Pesco ed altri

ELEMENTI DI RISPOSTA

Con il documento in esame gli Interroganti, richiamando talune pronunce della Corte Costituzionale, chiedono di conoscere le ragioni che avrebbero legittimato la deroga al principio del concorso pubblico nel caso, previsto dal decreto legge n. 193 del 2016, di passaggio del personale del gruppo Equitalia S.p.A. al nuovo ente pubblico Agenzia delle entrate – Riscossione.

Gli Interroganti fanno riferimento all'articolo 1 del citato decreto legge n. 193/ del 016 - che, come noto, ha disposto, a far data dal 1 luglio 2017, lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia S.p.A. e l'istituzione dell'ente pubblico economico «Agenzia delle entrate-Riscossione» – e, in particolare, al comma 9 che, tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie ad assicurarne lo svolgimento senza soluzione di continuità, ha disposto, previa ricognizione delle competenze possedute ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente, il trasferimento del personale delle società del Gruppo Equitalia al nuovo ente, senza soluzione di continuità e con la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del trasferimento e con applicazione dell'articolo 2112 del codice civile (comma 9).

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle Entrate si riferisce quanto segue.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3 e comma 6 del decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2016 n. 225, l'Agenzia delle entrate-Riscossione è un ente pubblico economico, sottoposto *"alle disposizioni del codice civile e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private"*.

Il comma 9 del suindicato art. 1 ha previsto che "*tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità*", a decorrere dal 1 luglio 2017 il personale delle società del Gruppo Equitalia, senza soluzione di continuità, è trasferito all'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, ferma restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente pubblico economico.

L'ente pubblico economico non rientra nel novero delle pubbliche amministrazioni, elencate tassativamente dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e pertanto non è assoggettato alla disciplina del citato T.U del pubblico impego e non è tenuto a svolgere un concorso pubblico per il reclutamento del proprio personale.

L'Ente, infatti, instaura con i propri dipendenti un rapporto di lavoro di diritto privato disciplinato dalle norme del codice civile e dalla contrattazione collettiva di riferimento (Cass. Civ. n. 26166/2016).

Al riguardo, è stato altresì chiarito dalla giurisprudenza che i dipendenti degli enti pubblici economici non possono invocare l'applicazione delle disposizioni sul pubblico impiego in quanto gli enti pubblici economici non rientrano nella nozione di amministrazione pubblica (CdS n. 641/2012; Cass. Civ. 9288/2011, n.29901/2015).

In ragione di quanto sopra, si evidenzia che non vi è alcuna "deroga al principio del concorso pubblico" poiché Agenzia delle entrate-Riscossione, al pari di tutti gli altri enti pubblici economici nazionali (ad es, Agenzia del demanio, SIAE, ecc.), non è tenuta all'espletamento di un pubblico concorso per il reclutamento del personale ma seleziona i propri dipendenti nel rispetto dei principi generali di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

Pertanto, nel caso in esame si è di fronte al passaggio di personale dalle società del gruppo Equitalia sciolte, al neocostituito ente pubblico economico, tutti assoggettati a una disciplina dei rapporti di lavoro di natura privatistica e segnatamente dalle norme del codice civile e della contrattazione collettiva di lavoro.

Chiarita la natura giuridica dell'ente pubblico economico e la disciplina applicabile ai relativi rapporti di lavoro, si deve evidenziare che le sentenze della Corte Costituzionale richiamate dagli Interroganti riguardano una diversa fattispecie giuridica, relativa al passaggio di personale da società e altri soggetti di natura privatistica ad amministrazioni pubbliche stricto sensu, ricomprese nel novero tassativo di cui al suindicato art. 1, comma 2, decreto legge n. 30 marzo 2001, n. 165.

La differenza con la vicenda che ha riguardato il personale di Agenzia delle entrate – Riscossione risiede nel fatto che nelle pronunce citate dagli interroganti il passaggio del personale sarebbe avvenuto da soggetti con contratti di lavoro privatistico ad amministrazioni pubbliche assoggettate alle norme del pubblico impiego di cui al decreto legislativo n. 165/2001.

E' opportuno, infine, ricordare che con l'ordinanza n. 3213/2017 il Consiglio di Stato ha disposto che il TAR fissi l'udienza pubblica per la trattazione del merito con priorità e non ha sospeso i provvedimenti impugnati dalla ricorrente menzionata nell'interrogazione in oggetto.